

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 5 Maggio 2014

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le linee guida del Governo

Aperta una consultazione pubblica

Il Presidente del Consiglio e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione hanno sottoscritto una lettera inviata ai dipendenti pubblici nella quale presentano le linee guida che saranno seguite per riformare la Pubblica Amministrazione.

Contemporaneamente aprono una **consultazione pubblica che rimarrà aperta fino al 30 maggio**. Poi, nei giorni successivi il Governo predisporrà le misure che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 giugno 2014.

Tre le linee guida del piano per la riforma della P.A.:

1. Il cambiamento comincia dalle persone. Abbiamo bisogno di innovazioni strutturali: programmazione strategica dei fabbisogni; ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro della dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, asili nido nelle amministrazioni.

2. Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione. Non possiamo più permetterci nuovi tagli orizzontali, senza avere chiari obiettivi di riorganizzazione. Ma dobbiamo cancellare i doppioni, abolendo enti che non servono più e che sono stati pensati più per dare una poltrona agli amici degli amici che per reali esigenze dei cittadini. O che sono semplicemente non più efficienti come nel passato.

3. Gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Possiamo utilizzare le nuove tecnologie per rendere pubblici e comprensibili i dati di spesa e di processo di tutte le amministrazioni centrali e territoriali, ma anche semplificare la vita del cittadini: mai più code per i certificati, mai più file per pagare una multa, mai più moduli diversi per le diverse amministrazioni.

Se hai qualcosa da dire o da proporre, scrivi a: rivoluzione@governo.it

Per scaricare il testo della lettera clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Documenti/lettera_dipendenti_publici.pdf

1. SISTRI – Pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente che esenta le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, il **decreto del Ministero dell'Ambiente 24 aprile 2014** recante "*Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006*".

Sintetizziamo in cinque i punti qualificanti del decreto, **in vigore dal 1° maggio 2014**:

1. Per venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori, viene previsto l'obbligo di adesione al SISTRI **solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti**, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi (art. 1).
2. Le imprese che non sono tenute all'iscrizione al SISTRI, saranno in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla **tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione**, previsti per legge.
3. Tutti i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI dovranno versare - **entro il 30 giugno 2014** - un **contributo annuale** nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato tramite accesso all'area "gestione aziendale" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
4. A decorrere **dal 15 maggio 2014**, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, **dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI**.
5. Introdotte nuove regole operative per il **trasporto intermodale** (art. 2).

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti - SISTRI

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

2. SRL – CONFERIMENTI INIZIALI - Nuova massima dei Notai del Triveneto

Il disposto dell'art. 2464, comma 4, Codice Civile impone unicamente di attestare nell'atto costitutivo l'avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell'impegno assunto dai soci di liberare il capitale di rischio, e **non anche l'intervento in atto dell' "organo amministrativo" o dei "nominati amministratori" per rilasciare quietanze**.

È quanto si legge nella nuova massima (I.A.14) pubblicata qualche giorno fa sul sito del notariato del Triveneto, rubricata «*Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell'ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell'atto di costituzione*».

Il problema operativo nasce dalla disposizione contenuta nell'art. 2464, comma 4, c.c., così come emendato dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell'eventuale sovrapprezzo) **all'organo amministrativo all'atto della costituzione della società**. Ma un consiglio di amministrazione o un amministratore unico – come fanno rilevare i Notai - non può esistere prima della costituzione della società, e in ogni caso non ha una propria personalità o soggettività tale da consentirgli di essere depositario di somme o rilasciare quietanze.

Allora la soluzione prospettata dai Notai è la seguente. **L'avvenuto deposito dei conferimenti in denaro può essere attestato:**

- a) dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione; oppure
- b) dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In questo caso si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l'effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci.

Secondo i Notai, per il rispetto di tale requisito, **i depositi possono essere costituiti:**

- 1) a mezzo **bonifico bancario** a favore di uno o più dei nominati amministratori;
- 2) **a mani del notaio rogante**, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all'art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l'incarico;
- 3) **presso una banca**, vincolato a favore della società.

Per scaricare il testo della nuova massima clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28uwj7x>

3. ASSEMBLEA DEI SOCI – Omessa convocazione nei termini previsti – Alle Camere di Commercio i poteri di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 2631 C.C.

La competenza in tema di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di **omessa convocazione dell’assemblea dei soci**, previste dall’art. 2631 del Codice Civile, **è in capo alle Camere di Commercio**.

Tale orientamento è suffragato dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2631 Codice Civile risulta trasferito alle Camere di Commercio, in quanto, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato (UPICA).

Lo ha ricordato il Ministero dell’Interno, con **Nota del 22 aprile 2014, Prot. 13308/44**, trasmessa alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Lettera-Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265**.

Ricordiamo che i termini previsti entro i quali effettuare la convocazione, salvo diversa previsione statutaria, sono fissati in 30 giorni “*dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci*”.

Trascorsi i quali verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Sanzione che viene aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Si ricorda che gli importi delle sanzioni previste dall’art. 2631 C.C. non ricadono nell’ambito di applicazione di quanto previsto dal comma 5, dell’art. 9, della L. 11 novembre 2011, n. 180, che ha sostituito il solo articolo 2630, dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare e del suo allegato si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Attribuzioni in materia di sanzioni**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=33>

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA - D.L. n. 66/2014 - Anticipato a marzo 2015 l’obbligo dell’utilizzo nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori

Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di entrata a regime della fattura elettronica obbligatoria nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali, fissato dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è **anticipato al 31 marzo 2015**.

Questo è quanto stabilito al comma 1, dell’**articolo 25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014**.

Al contempo, lo stesso decreto estende il **contenuto informativo delle fatture elettroniche** emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, da trasmettere attraverso la piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell’economia. Più precisamente, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., si dispone che le fatture elettroniche emesse verso le stesse PP.AA. riportino:

- Il **Codice identificativo di gara (CIG)**, fatta eccezione per i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*);

- Il **Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

I nuovi obblighi informativi riguardano tutte le fatture, incluse quelle emesse nei confronti di agenzie fiscali, ministeri ed enti previdenziali, **trasmesse a partire dal 6 giugno 2014**.

Per le amministrazioni pubbliche è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche ricevute che non riportino i suddetti codici.

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 66/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

5. APPALTI PUBBLICI - Modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi - D.L. n. 66/2014 - Sparisce l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani

Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «**profilo di committente**» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e sul **sito informatico presso l'Osservatorio**, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel caso di contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro i bandi sono pubblicati anche nell'**Albo pretorio del Comune** ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Ulteriori informazioni, complementari o aggiuntive a quelle indicate nello stesso Codice appalti avviene **esclusivamente in via telematica** e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

Questo è quanto viene stabilito al comma 7, dell'art. 66 e al comma 5, dell'art. 122, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellati dall'**articolo 26 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014**.

Sparisce, dunque, l'obbligo della pubblicazione "*per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti*".

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 66/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

6. REGISTRO UNICO DELLE FATTURE - D.L. n. 66/2014 - Dal 1° luglio obbligatorio per tutte le Amministrazioni Pubbliche

A decorrere dal **1° luglio 2014**, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare un **registro unico delle fatture** nel quale annotare, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento "*per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti*".

Lo stabilisce l'**articolo 42 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014**, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 24 aprile 2014.

E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013.

Lo stesso articolo stabilisce anche tutto quello che dovrà essere annotato nel registro in questione.

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 66/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

7. RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - Aggiornati gli interessi di mora a regime dal 1° maggio 2014 – Circolare dell'INPS

A decorrere dal **1° maggio 2014**, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del **5,14% in ragione annuale**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento n. 51685/2014 del 10 aprile 2014**, in base alla media dei tassi bancari attivi, indicata dalla Banca d'Italia.

Il nuovo tasso sostituisce quello attuale del 5,2233%.

Con **circolare n. 54 del 2 maggio 2014**, l'INPS ha comunicato il nuovo tasso d'interesse di mora e la data di decorrenza, adeguandosi al citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tale misura trova, infatti, applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell'art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

Ricordiamo che tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014.

Gli interessi di mora si applicano alle sole somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2002-05-2014.pdf>

8. COMMISSIONI DEGUSTAZIONE DI APPELLO VINI DOCG e DOC - Emanate le linee guida dal Ministero delle Politiche Agricole

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le **"Linee guida relative all'attività delle Commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC istituite ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010"**.

Nel documento vengono dettate le procedure da seguire nel caso si intenda proporre ricorso ad una delle tre Commissioni di appello.

Si ricorda che i vini DOCG e DOC, per essere commercializzati, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica presso i Laboratori chimici autorizzati ed al successivo esame organolettico da parte della Commissione di degustazione istituita presso la Camera di Commercio di competenza.

Avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato da tali commissioni l'interessato può proporre ricorso alle competenti Commissioni di appello. Le modalità per proporre ricorso sono state dettate con **decreto 11 novembre 2011**, del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per il biennio 2014-2015, le tre Commissioni di degustazione di appello dei vini DOCG e DOC, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, nonché l'approvazione dei relativi elenchi dei tecnici degustatori, sono state nominate con **decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 3 febbraio 2014**.

Le tre Commissioni hanno la loro sede presso il Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle linee guida si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti - Commissioni di degustazione - Commissioni di appello**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=8>

9. AGRICOLTURA BIOLOGICA - Emanato il decreto che fissa i requisiti per la designazione dei laboratori di analisi

Ritenuto opportuno fornire indicazioni uniformi che garantiscano una gestione coerente della normativa in ambito nazionale e tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal *Food and Veterinary Office* della Commissione UE, il Ministero per le Politiche Agricole ha emanato il **decreto 12 marzo 2014**, con il quale vengono stabiliti i requisiti necessari per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 e **in vigore dal 1° maggio 2014**, stabilisce i requisiti necessari per la designazione dei **laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni durante i controlli in agricoltura biologica**, finalizzati all'identificazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

L'autorità competente per la designazione di questi laboratori di prova è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Spetta allo stesso Ministero istituire l'**elenco pubblico dei laboratori** designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica. Tale elenco dovrà essere pubblicato sul sito dello stesso Ministero e dovrà essere tenuto aggiornato in tempo reale.

I laboratori di prova, per essere designati, devono essere **accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005**.

All'articolo 5 del decreto si stabilisce che **dal 1° giugno 2014** i laboratori che potranno essere utilizzati ai fini del sistema di controllo previsto per i prodotti biologici dovranno essere necessariamente inclusi nell'apposito elenco.

Nel frattempo, i laboratori attualmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 potranno continuare ad operare fino alla data di applicazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Agricoltura biologica**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=86>

10. AGENZIA DELLE ENTRATE - Nuovo servizio on-line di controllo del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, un nuovo servizio che permette di **verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto**, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.

Come precisato dalla stessa Agenzia, il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.

Questa **consultazione con accesso libero** è stata disposta dall'art. 38, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

Tre le possibili verifiche che si possono effettuare:

- 1. la verifica del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica;**
- 2. la verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona fisica;**
- 3. la verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.**

Questo servizio **non consente di verificare la validità di una partita IVA**.

Ricordiamo che la stessa Agenzia, in precedenza, ha messo a disposizione altri due servizi che riguardano **la verifica e la validità**:

- 1. di una partita IVA;**
- 2. delle partite IVA comunitarie (VIES)**, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione europea.

Per accedere ai servizi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp>

11. DATI E VISURE IPOTECARIE E CATASTALI - On-line a costo zero - Invio telematico degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari

Dal 31 marzo 2014, i contribuenti – persone fisiche - attraverso la registrazione ai canali telematici Entratel e Fisconline, possono consultare, **gratuitamente**, dal proprio PC: la visura catastale (per soggetto e per immobile), la planimetria del fabbricato, la visura ipotecaria, la mappa con la particella terreni, senza doversi più recare presso l'ufficio provinciale competente.

Il nuovo servizio, previsto dal **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2014**, estende peraltro una funzione già attiva sul sito delle Entrate, ma finora limitata ai dati catastali più essenziali, e rappresenta per tutti i cittadini un'ulteriore opportunità nell'ottica della semplificazione.

La procedura è attiva per gli immobili presenti su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare) dei quali i contribuenti risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il servizio di consultazione di questi dati è già disponibile negli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Le informazioni catastali potranno essere consultate gratuitamente anche presso gli sportelli catastali decentrati, in questo caso non solo per le persone fisiche.

Sempre in un'ottica di semplificazione, oltre ai Notai, anche i pubblici ufficiali come i segretari comunali, gli agenti della riscossione e gli ufficiali roganti della Pubblica amministrazione, possono ora procedere all'**invio telematico degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari**, con il modello unico

informatico disponibile sul sito dell'Agenda, senza più recarsi presso gli uffici per richiedere le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

Questa novità è contenuta nel **Provvedimento del direttore dell'Agenda delle Entrate del 10 marzo 2014**.

Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.ddaonline.it/>

12. SEMPLIFICA ITALIA - On-line il rapporto "Semplificazione: cosa chiedono i cittadini e le imprese"

L'Ufficio per la Semplificazione Amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato i risultati della consultazione telematica pubblica sulle **"100 procedure più complicate da semplificare"**, lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

Il rapporto **"Semplificazione: cosa chiedono i cittadini e le imprese"** illustra i risultati della consultazione pubblica on-line (svoltasi dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014) e presenta la *top ten* delle complicazioni burocratiche rilevate dai cittadini e dalle imprese.

Il rapporto è diviso in **tre capitoli**: il primo riguarda **"Le segnalazioni dei cittadini"**, il secondo riguarda **"Le segnalazioni delle imprese"** e il terzo riguarda **"Chi ha partecipato alla consultazione pubblica"**.

Le **complicazioni segnalate dai cittadini** riguardano:

- li **adempimenti fiscali**, indicati dal 33,6% delle segnalazioni pervenute;
- gli **adempimenti in materia edilizia** che costituiscono il 14,2% delle indicazioni pervenute;
- le **complicazioni nell'accesso ai servizi sanitari**;
- le complicazioni negli **adempimenti per i diversamente abili**;
- gli **adempimenti in materia di lavoro e previdenza**;
- la **comunicazione digitale con la P.A.**: vengono segnalate le complicazioni derivanti dall'insufficiente digitalizzazione della PA (3,1% delle segnalazioni pervenute);
- il **rilascio e il rinnovo dei documenti di riconoscimento e di identità**;
- i **pagamenti alla Pubblica Amministrazione**;
- le **autorizzazioni e le procedure per l'inizio dell'attività d'impresa**: le segnalazioni riguardanti le complicazioni per le autorizzazioni e l'avvio dell'attività d'impresa; il funzionamento del SUAP; la diversità delle procedure tra le amministrazioni; il portale "Impresa in un giorno" e la Comunicazione Unica per le Camere di Commercio;
- gli **adempimenti in materia di giustizia** (tempi lunghi dei processi; deposito degli atti; le procedure di recupero crediti e il rilascio del certificato dei carichi pendenti).

Le **complicazioni segnalate dalle imprese** riguardano:

- il peso eccessivo del **carico burocratico connesso agli adempimenti fiscali**;
- le segnalazioni relative agli **adempimenti in materia edilizia**;
- le **complicazioni relative alle autorizzazioni e all'avvio dell'attività di impresa**;
- il **DURC e altra documentazione da presentare per la partecipazione agli appalti**;
- gli **adempimenti per la sicurezza sul lavoro**;
- le **complicazioni delle procedure ambientali**;
- le **procedure per ottenere finanziamenti, agevolazioni e incentivi**;
- le **procedure nel settore agricolo**;
- l'**insufficiente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione**, percepita dagli imprenditori come un fattore di complicazione.

Per scaricare il testo del rapporto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1166142/risultati_100procedure_apr2014.pdf

13. ENTI LOCALI – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014

Con **decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, su richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2014, è ulteriormente differito dal 30 aprile al **31 luglio 2014**.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28v5yhe>

14. ECCELLENZE IN DIGITALE – Lanciato il bando per oltre 100 borse di studio da Google e Unioncamere per supportare nella digitalizzazione le aziende di 52 territori in tutta Italia

Prosegue l'impegno di **Google** e **Unioncamere** nella digitalizzazione delle aziende italiane con l'assegnazione di **104 borse di studio** a giovani che **per 6 mesi** opereranno all'interno di **52 Camere di Commercio** con il compito di affiancare le piccole e medie imprese nel percorso verso la digitalizzazione.

L'iniziativa, che è parte del progetto di Google e Unioncamere "**Made in Italy: Eccellenze in Digitale**", ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e si inserisce all'interno della campagna **e-Skills for jobs** della Commissione Europea.

Il progetto prevede la **formazione di laureandi o neolaureati** in grado di favorire la digitalizzazione delle PMI di oltre 50 aree in cui sono stati individuati prodotti di eccellenza del Made in Italy.

I giovani selezionati riceveranno una **borsa di studio di 6.000,00 euro** e, dopo un percorso formativo realizzato da Google e Unioncamere, anche in collaborazione con l'Agenzia ICE, **aiuteranno le imprese dei territori a sfruttare le opportunità offerte dal web** per far conoscere, nel mercato interno e a livello internazionale, le eccellenze del Made in Italy.

Le borse di studio sono aperte a laureandi e neolaureati che dovranno dimostrare di avere competenze di economia, marketing e management, competenze digitali orientate al web marketing e avere conoscenza della lingua inglese, del territorio e del contesto economico-sociale dell'area nella quale si candideranno a operare.

Dopo il training formativo, i ragazzi selezionati faranno base nelle Camere di Commercio che aderiscono all'iniziativa.

Il bando è stato **lanciato il 28 aprile** e **rimarrà aperto fino al 28 maggio 2014**.

Per saperne di più e per scaricare il testo del bando completo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/>

15. GARA D'APPALTO - Offerte con utile pari a zero - Inammissibili anche se provenienti da ONLUS

La formulazione di un'offerta che prevede un margine lordo (utile) pari a zero non può ritenersi ammissibile, in quanto "**inaffidabile ed inattendibile**", anche nel caso in cui la proposta provenga da una ONLUS priva, in quanto tale, di scopo di lucro.

Questo il principio ribadito dal **TAR Puglia, Bari, Sez. II, con la Sentenza n. 347 del 14 marzo 2014**, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la mancata esclusione dell'aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori/tutor.

Nel caso di specie, a seguito della richiesta di giustificazioni inviata dalla stazione appaltante, l'aggiudicataria aveva specificato che l'offerta non prevedeva utile in quanto le ONLUS, nel rispetto delle leggi vigenti, non possono avere scopo di lucro. Pertanto, il prezzo complessivo offerto in sede di gara era stato calcolato per garantire le retribuzioni del personale impiegato e i soli costi amministrativi relativi a tale servizio.

I giudici amministrativi hanno ribadito che in materia di offerte anomale, **l'utile di impresa è ineliminabile al fine di valutare la serietà dell'offerta**, per cui non sono ammissibili giustificazioni basate sulla rinuncia o su un utile estremamente esiguo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che, pur non potendosi fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, **l'offerta deve tuttavia consentire un adeguato margine di guadagno per le imprese**.

Viene, pertanto, condiviso il principio di diritto, già affermato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze n. 4405/2012 e n. 4807/2012 e nella sentenza n. 4206/2012, secondo cui **l'offerta recante utile pari a zero non può ritenersi ammissibile**.

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28uvnyy>

16. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - Pubblicata la Direttiva europea che fissa le misure che agevola l'esercizio di tale diritto

La **libera circolazione dei lavoratori** è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'art. 46 del TFUE, stabilisce inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive o regolamenti, adottino le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori.

A tale scopo è stata emanata la **Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014**, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.

La presente direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L128/8 del 30 aprile 2014, dovrà essere applicata, nel campo della libera circolazione dei lavoratori, alle seguenti materie:

- a) accesso all'occupazione;
- b) condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento;
- c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali;
- d) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;
- e) accesso alla formazione;
- f) accesso all'alloggio;
- g) accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione;
- h) assistenza fornita dagli uffici di collocamento.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parità di trattamento, misure più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 21 maggio 2016**.

[Per scaricare il testo della nuova direttiva europea clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_128_R_0002&from=IT

17. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - Pubblicata la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/1 del 25 aprile 2014, la **Direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014** che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La Direttiva – come viene precisato nel Preambolo - intende rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione. A tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate.

Con le nuove regole, l'Unione europea mira a evitare in ogni modo le situazioni di conflitto di interesse soprattutto nei casi di valutazione d'impatto ambientale su opere pubbliche prevedendo una netta separazione tra autorità competente e committente.

In caso di violazioni della direttiva gli Stati membri devono stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive".

Infine la direttiva stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per gli Stati membri: ogni sei anni, a decorrere dal **16 maggio 2017** (termine entro il quale dovranno essere recepite le nuove norme), dovranno informare la Commissione sul numero di progetti sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale, sulla durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, sulle stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.

Vogliamo ricordare, in proposito, che la **direttiva 2011/92/UE è ancora in fase di recepimento** da parte del Governo, che ha ricevuto apposita delega dal Parlamento con l'art. 23 della legge n. 97/2013 (legge di delegazione europea 2013).

Per scaricare il testo della nuova direttiva europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=IT>

18. PILOTAGGIO DI DRONI - In vigore dal 30 aprile il regolamento ENAC

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con **delibera del 16 dicembre 1993, n. 42/2013**, ha stabilito un regolamento sui **"Mezzi aerei a pilotaggio remoto"** (i cosiddetti APR, che comunemente vengono anche chiamati "Droni").

L'ENAC è ad oggi una delle prime autorità ad aver pubblicato una normativa per le operazioni con questa tipologia di aeromobili. Non esiste ancora, infatti, un unico standard di riferimento europeo, e l'ICAO (*International Civil Aviation Organization*) è impegnata a sviluppare le modifiche agli Annessi per ricomprendere nella loro applicabilità anche questi mezzi.

Il regolamento viene incontro alle esigenze espresse da costruttori e operatori del settore di avere un quadro regolamentare di riferimento in grado di garantire uno sviluppo ordinato e in sicurezza di questa nuova realtà.

Con disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 12 febbraio 2014, la data di entrata in vigore di tale Regolamento è stata posticipata dal 14 febbraio 2014 **al 30 Aprile 2014**.

Il Regolamento, distingue due tipologie di "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto":

- **Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)**, mezzi impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate o in attività sperimentali;

- **Aeromodelli**, mezzi impiegati esclusivamente **per scopi ricreazionali e sportivi** e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione.

Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso:

- **inferiore a 25 kg;**

- **uguale o maggiore a 25 kg.**

I SAPR possono essere impiegati in **operazioni specializzate non critiche o critiche**.

Le **operazioni di volo non critiche** sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi.

Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, **operazioni critiche**.

La capacità dell'operatore del SAPR a rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall'ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni di volo critiche. Nei casi di operazioni di volo non critiche, tale capacità viene dichiarata dall'operatore secondo le modalità previste nel Regolamento.

Per i SAPR di massa massima al decollo **inferiore a 25 kg** e **utilizzati in operazioni non critiche**, l'operatore deve attestare nella **dichiarazione da presentare all'ENAC** (autocertificazione) che il pilota è qualificato al pilotaggio del sistema, in quanto ha le necessarie conoscenze delle Regole dell'Aria, le competenze per condurre il sistema ed idoneità psicofisica.

Per i SAPR di massa massima al decollo **uguale o superiore ai 25 kg**, invece, la qualificazione del pilota da parte dell'operatore è soggetta a **riconoscimento da parte dell'ENAC** che verifica l'adeguatezza dei titoli, l'esperienza eventualmente posseduta e l'adeguatezza dell'addestramento effettuato.

I SAPR con massa massima al decollo **uguale o maggiore ai 25 kg**, che effettuano attività all'interno dello spazio aereo italiano, sono registrati dall'ENAC mediante **iscrizione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto**.

L'abilitazione alla navigazione è attestata dal rilascio di un **Permesso di Volo** al SAPR, o da un Certificato di Navigabilità Ristretto nel caso di SAPR in possesso di un Certificato di Tipo Ristretto.

Il pilota del SAPR dovrà:

- avere un'età minima di 18 anni;

- avere conoscenza delle regole dell'aria applicabili, che può essere asseverata dal possesso di una licenza di volo civile o di un attestato di volo sportivo;

- seguire un programma di addestramento per lo specifico SAPR;

- essere in possesso e in corso di validità del certificato medico di seconda classe;

- aver stipulato un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi.

Si rimane in attesa della preannunciata circolare esplicativa del regolamento.

Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento e della modulistica predisposti dall'ENAC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html

19. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Promulgata la prima legge italiana sul "Caregiver familiare"

E' stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 93 del 28 marzo 2014 (e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Regioni n. 16 del 19 aprile 2014), la **Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014**, recante "*Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)*".

L'Emilia Romagna è la prima Regione italiana ad approvare una legge sul "**Caregiver familiare**".

Il caregiver familiare – come viene definito all'art. 1 - è "*la persona che **volontariamente**, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato ... di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé*".

L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.

I servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

La Regione ha anche istituito il «**Caregiver day**», da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato di maggio, con la collaborazione degli enti locali e delle aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.

Per scaricare il testo della legge regionale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28u3p8d>

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.caregiverfamiliare.it/>